

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-319 del 21/01/2025
Oggetto	Art. 11 D.Lgs. n. 115/2008, L. n. 241/1990, Art. 17 L.R. n. 26/2004, Art. 29-nonies D.Lgs. n. 152/2006. MARTINI S.p.A. con sede legale in Via Emilia n. 2614, Comune di Longiano. Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica in assetto cogenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano", di potenza elettrica nominale pari a 740 kWe, in ampliamento ad un preesistente impianto di cogenerazione, per una potenza complessiva pari a 1.375 kWe, da ubicarsi in Comune di Longiano, Via Emilia n. 2614.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-335 del 20/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventuno GENNAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art. 11 D.Lgs. n. 115/2008, L. n. 241/1990, Art. 17 L.R. n. 26/2004, Art. 29-nonies D.Lgs. n. 152/2006. **MARTINI S.p.A.** con sede legale in Via Emilia n. 2614, Comune di Longiano. **Autorizzazione Unica** alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica in assetto cogenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano", di potenza elettrica nominale pari a 740 kWe, in ampliamento ad un preesistente impianto di cogenerazione, per una potenza complessiva pari a 1.375 kWe, da ubicarsi in **Comune di Longiano**, Via Emilia n. 2614.

LA DIRIGENTE

DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA DI ARPAE

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"*;
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 *"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"*;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;
- la Legge Regionale 11 ottobre 2004 n. 21 *"Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"*, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 *"Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"*;
- la Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas *"Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo Integrato delle Connessioni Attive - TICA)"*;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
- la Deliberazione 04 agosto 2010 - ARG/elt 125/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas *"Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)"*;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *"Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

- la Nota del Direttore generale Arpae PGDG/2015/7546 del 31 dicembre 2015 *“Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) dalla legge regionale 30 luglio 2015 n. 13”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *“Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”*;
- la Delibera di Giunta Regionale 05 giugno 2019, n. 926 *“Approvazione della Deliberazione del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna DEL-2019-55 ‘Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni Arpae’ ”*;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione Europea del 12 novembre 2019, con la quale sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Premesso che:

1. l'art. 31, comma 2), lettera B del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”* attribuiva alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, la competenza relativa all'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
2. l'art. 85, punto 1, lettera b) della Legge Regionale 21.04.1999, n. 3 *“Riforma del sistema regionale e locale”* attribuiva alle Province, nel rispetto delle competenze statali, la competenza relativa all'autorizzazione alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica;
3. la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* attribuisce alla Regione Emilia-Romagna la funzione concernente alle autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati a fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti (Art. 2 - comma 1 - lettera j), mentre le Province esercitano le funzioni relative alle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione (Art. 3 - comma 1 - lettera b);
4. la Legge Regionale del 30.07.2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*:
 - disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e stabilisce che, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01.01.2016, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
 - sempre dall' 01.01.2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. n. 387/03 e del D.Lgs. n. 115/2008, precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 26/04 del 23.12.2004;
5. la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2015, n. 2173 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, stabilisce che l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia spetta al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, concernente *“Attuazione della direttiva 2006/32/CE*

relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" che:

- al comma 7 dell'art. 11, riporta quanto segue:
"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi è convocata dall'amministrazione competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni";
- al comma 8 del medesimo art. 11, riporta quanto segue:
"L'autorizzazione di cui al comma 7 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni";

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-691 del 07.02.2024 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, con valenza di Riesame, alla Martini S.p.a. con sede legale ed impianto in Comune di Longiano in Via Emilia n. 2614 per la prosecuzione dell'attività di produzione di mangimi per l'alimentazione zootecnica di cui al punto 6.4 lettera b) dell'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Vista l'istanza pervenuta a questa Agenzia in data 15.11.2023, con note acquisite ai protocolli n. PG/2023/193598, n. PG/2023/193601, n. PG/2023/193618 e n. PG/2023/194424 del 15.11.2023, da parte della ditta **MARTINI S.p.A.** con sede legale in Via Emilia n. 2614, Comune di Longiano (C.F. e P.IVA 00548890409), e integrata volontariamente con note acquisite al prot. n. PG/2023/196613 del 20.11.2023 e al prot. n. PG/2023/212957 del 15.12.2023, con cui è stata presentata istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008, relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica in assetto cogenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano", di potenza elettrica nominale prodotta massima pari a 740 kWe e potenza termica massima recuperata pari a 821 kWt da ubicarsi in **Comune di Longiano**, Via Emilia n. 2614;

Precisato che:

- l'impianto in progetto andrà ad affiancarsi a un preesistente impianto di cogenerazione e pertanto la potenza elettrica nominale complessiva per i due impianti risulterà pari a 1.375 kWe, mentre la potenza termica recuperata complessiva risulterà pari a 1.529 kWt;
- l'impianto di cogenerazione nel suo complesso avrà una potenza elettrica di generazione superiore a 1.000 kWe e pertanto il nuovo cogeneratore risulta soggetto ad autorizzazione unica ai sensi dell'art. 11 commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 115/2008;
- il proponente ha chiesto di **ricomprendere nell'Autorizzazione Unica**, richiesta ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D.Lgs. n. 115/2008:

- la **modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006, del provvedimento di AIA** rilasciato a seguito di rinnovo con valenza di riesame con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-691 del 07.02.2024, comprendente:
 - a. **Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera** (Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006) di competenza di Arpae SAC;
 - b. **Autorizzazione agli scarichi idrici di acque reflue industriali in pubblica fognatura** (Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006) di competenza del Comune di Longiano su parere del gestore;
 - c. **Verifica di coerenza con i limiti di emissioni sonore** di competenza del Comune di Longiano;
- la **SCIA** di competenza comunale ex art. 13 della L.R. n. 15/2013;
- il **Parere del Comando Provinciale VV.F.** in materia di prevenzione incendi;
- in data 14.11.2023, con nota acquisita al prot. n. PG/2023/194345 del 15.11.2023, la ditta **MARTINI S.p.A.** ha presentato, tramite caricamento sul Portale AIA, una comunicazione di modifica non sostanziale di AIA relativa ad inserimento di un impianto di cogenerazione alimentato a metano di potenza elettrica pari a 740 kWe nello stabilimento sito in Via Emilia n. 2614 in Comune di Longiano;
- con nota acquisita al prot. n. PG/2023/195419 del 17.11.2023, la ditta **MARTINI S.p.A.** ha inviato la documentazione relativa alla Valutazione Ambientale Preliminare (VAP) trasmessa alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 in merito al progetto dell'impianto di cogenerazione localizzato in Comune di Longiano in Via Emilia n. 2614, poiché il progetto di cui trattasi si configura come modifica o estensione di progetti già autorizzati realizzati o in fase di realizzazione di cui agli Allegati A.1, A.2, B.1 e B.2 e in particolare al punto **B.2.31 denominato "Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale"**;
- con nota inviata in data 22.11.2023, registrata al prot. n. PG/2023/198469, questo SAC in attesa dell'esito della Valutazione Ambientale Preliminare di competenza della Regione Emilia-Romagna, ha comunicato l'**interruzione del procedimento istruttorio** relativo all'istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto indicato in oggetto;
- con nota acquisita al prot. n. PG/2023/214155 del 18.12.2023 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato alla ditta e ad Arpae l'**esito della procedura di Valutazione Ambientale Preliminare**, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 4/2018, che recepisce il comma 9 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa al progetto "impianto di cogenerazione", localizzato nel Comune di Longiano, precisando quanto segue:

"Si ritiene che le modifiche proposte rientrino nella tipologia di cui all'art. 6, comma 9-bis del D.lgs. 152/2006 e che le stesse non necessitino di essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione della presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi.

Resta impregiudicata la definizione dei dettagli tecnici delle modifiche presentate e le relative valutazioni specifiche della fase autorizzativa da parte delle autorità competenti."
- i **tempi del procedimento** di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008 e della modifica non sostanziale di AIA quale endo-procedimento della stessa, interrotti in attesa dell'esito della Valutazione Ambientale Preliminare, **sono stati riavviati a far data dal 27.12.2023**, data di avvenuto pagamento degli oneri istruttori e dalla cui data è risultata procedibile l'istanza;

- la Prefettura di Forlì-Cesena con nota protocollo uscita n. 12464 del 13.02.2024, acquisita al prot. Arpae n. PG/2024/28073 del 13.02.2024, relativamente al procedimento di cui trattasi, ha nominato la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, quale rappresentante unico delle amministrazioni periferiche dello Stato coinvolte, ai sensi di quanto previsto all'art. 14-ter comma 4 della L. n. 241/1990;
- AUSL della Romagna - Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica di Forlì-Cesena, con nota acquisita al prot. n. PG/2024/11728 del 22.01.2024, ha comunicato il nominativo, valevole per l'anno 2024, della dirigente individuata quale titolare a rappresentare l'Azienda USL in sede di Conferenza dei Servizi e in relazione a tematiche ambientali;

Dato atto che:

- in data 16.11.2023 è stato assolto il pagamento degli oneri istruttori riferiti alla modifica non sostanziale di AIA tramite pagamento del bollettino PagoPA emesso da questo servizio, per un importo pari a 500,00 €;
- in data 27.12.2023 è stato assolto il pagamento degli oneri istruttori riferiti all'Autorizzazione Unica tramite pagamento del bollettino PagoPA emesso da questo servizio, per un importo pari a 520,00 €;
- con nota registrata al prot. n. PG/2024/9246 del 17.01.2024, inoltrata alla ditta istante e a tutti gli enti coinvolti, questo Servizio ha comunicato:
 - l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, a decorrere dal **27.12.2023**, data in cui è avvenuto il pagamento degli oneri istruttori ed è quindi risultata procedibile l'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008;
 - l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge n. 241/1990;
 - la convocazione, in data **14.02.2024**, della **prima riunione della Conferenza di Servizi** in modalità video-conferenza, con il seguente ordine del giorno:
 - valutazioni e osservazioni preliminari in merito al progetto presentato;
 - acquisizione di eventuali pareri pervenuti;
 - acquisizione di eventuali **richieste di integrazioni** relative al procedimento principale e agli endo-procedimenti in esso ricompresi;
 - varie ed eventuali;
- sono stati coinvolti nel procedimento e invitati in Conferenza i seguenti enti, oltreché la ditta, con le competenze indicate:
 - **Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni:**
 - Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 11 commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 115/2008;
 - modifica non sostanziale di AIA (rilasciata a seguito di rinnovo con valenza di riesame con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-691 del 07.02.2024) comprendente: autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali, emissioni in atmosfera, nulla osta acustico;
 - nulla osta ai sensi del R.D. n. 1775/1933 per attività interferenti con aree in concessione mineraria per le acque minerali e termali;
 - **Arpae Servizio Territoriale:** parere tecnico di competenza relativo alle matrici ambientali coinvolte dall'opera in progetto (emissioni in atmosfera e rumore);

- **Arpae Servizio Sistemi Ambientali:** parere tecnico di competenza relativo ai campi elettromagnetici;
- **Comune di Longiano:**
 - parere in merito alla conformità urbanistica;
 - titolo abilitativo edilizio;
 - autorizzazione allo scarico in fognatura di acque industriali come endoprocedimento di AIA;
 - nulla osta acustico come endoprocedimento di AIA;
- **Provincia di Forlì-Cesena:** compatibilità della localizzazione dell'impianto con la pianificazione sovraordinata provinciale (PTCP);
- **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dell'Emilia-Romagna:** nulla-osta ai sensi del R.D. n. 1443/1927 (ricerca e coltivazione delle miniere);
- **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini:**
 - parere di competenza in merito alla parte archeologica;
 - parere di competenza in merito agli aspetti paesaggistici;
 - pareri di competenza delle amministrazioni periferiche dello Stato rappresentate ai sensi della nomina della Prefettura di Forlì, acquisita al prot. n. PG/2024/28073 del 13.02.2024;
- **Azienda USL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena:**
 - parere igienico-sanitario;
 - parere congiunto con Arpae ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 10/93 relativamente all'esposizione ai campi elettromagnetici, con le procedure dell'art. 17 della L.R. n. 44/95 (parere integrato Arpae - DSP);
- **E-Distribuzione S.p.A.:** eventuale parere in qualità di gestore della rete elettrica (invitato a partecipare ai lavori della conferenza senza diritto di voto in virtù del punto 14.10 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010);
- **Hera S.p.A.:** parere del gestore di rete relativamente all'autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali;
- **Telecom Italia S.p.A.:** parere di competenza in merito all'eventuale interferenza con reti elettroniche di telecomunicazione; si precisa che con nota prot. n. PG/2024/205346 del 13.11.2024 è stato comunicato il subentro di FiberCop S.p.A. in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture);
- **Snam Rete Gas S.p.A.:** parere di competenza in merito all'eventuale interferenza con reti di distribuzione gas;
- **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco:** parere di competenza in merito al progetto presentato;
- **MARTINI S.p.A.** in qualità di proponente dell'istanza;

Tenuto conto che:

- precedentemente allo svolgimento della prima riunione della Conferenza dei Servizi del 14.02.2024, sono pervenute note di richiesta di integrazioni, i cui contenuti sono integralmente riportati nel verbale della Conferenza, da parte degli enti di seguito indicati:
 - Hera S.p.A., nota acquisita al prot. n. PG/2024/27425 del 12.02.2024;
 - Arpae Servizio Territoriale - Distretto di Cesena, nota acquisita al prot. n. PG/2024/28019 del 13.02.2024;
- ulteriori richieste di integrazioni sono state comunicate nel corso della prima riunione della Conferenza (come riportato nel verbale conservato agli atti) da parte dei seguenti enti:
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - Comune di Longiano;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;
 - AUSL della Romagna (richieste comunicate per le vie brevi e inserite nel verbale);
 - Arpae Servizio Sistemi Ambientali;
 - Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni;

Dato atto inoltre che:

- la prima seduta della Conferenza dei Servizi del 14.02.2024 si è conclusa delegando il responsabile del procedimento a inviare alla ditta la richiesta di integrazioni scaturita dalla riunione, sospendendo il procedimento **90 giorni** a partire dalla data di invio della richiesta stessa;
- in esito alla riunione della Conferenza del 14.02.2024 è stato precisato che, in merito alla sola matrice rumore, nel caso di invio da parte della ditta di nuova documentazione atta a descrivere più nello specifico l'intervento in progetto (come prospettato in sede di Conferenza), si sarebbe provveduto a chiedere al Servizio Territoriale di Arpae una eventuale rivalutazione della richiesta di integrazioni e a trasmetterla alla ditta e agli enti;
- il Servizio Territoriale di Arpae, in merito alla matrice rumore, visionata la documentazione aggiuntiva fornita dalla ditta per le vie brevi, ha confermato la richiesta di integrazioni già comunicata nella riunione del 14.02.2024;
- con nota registrata al prot. n. PG/2024/40987 del 01.03.2024, è stata trasmessa alla ditta la richiesta di integrazioni ed è stato contestualmente sospeso il procedimento per 90 giorni;
- con nota acquisita al prot. n. PG/2024/95369 del 24.05.2024 la ditta ha chiesto una proroga di 60 giorni per la consegna delle integrazioni;
- con nota registrata al prot. n. PG/2024/99566 del 30.05.2024, inoltrata alla ditta istante e a tutti gli enti coinvolti, questo Servizio ha concesso la proroga, fissando la data del 23.07.2024 quale nuovo termine per la presentazione della documentazione integrativa;
- con note del 23.07.2024, acquisite ai prot. n. PG/2024/135566, n. PG/2024/135574 e n. PG/2024/135595 del 24.07.2024, la ditta ha presentato le integrazioni in risposta alla richiesta ricevuta;
- con nota prot. n. PG/2024/135661 24.07.2024, la ditta ha caricato in data 23.07.2024 sul Portale AIA le integrazioni relative alla modifica non sostanziale di AIA;
- con nota registrata al prot. n. PG/2024/162531 del 10.09.2024, è stata condivisa con gli enti la documentazione presentata dalla ditta in risposta alla richiesta di integrazioni ed è stata convocata, in data 26.09.2024, la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, con il seguente ordine del giorno:
 - valutazioni in merito alle integrazioni documentali presentate dal proponente;

- acquisizione, da parte dei membri della Conferenza, dei pareri conclusivi necessari per il rilascio dell'Autorizzazione Unica e di tutte le autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di assenso in essa ricompresi;
- definizione dei contenuti della determinazione motivata di conclusione della Conferenza;
- varie ed eventuali;
- con nota registrata al prot. n. PG/2024/172642 del 25.09.2024, è stata annullata, a causa di circostanze impreviste legate all'emergenza seguita agli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre del 2024, la **seconda riunione della Conferenza di Servizi** convocata per il 26.09.2024; la stessa è stata riconvocata in data **10.10.2024**, con il medesimo ordine del giorno (comunicazione prot. n. PG/2024/178662 del 03.10.2024);

Tenuto conto dei seguenti **pareri acquisiti prima** dello svolgimento della seconda riunione della Conferenza, tenutasi in data 10.10.2024:

- **Comando Interregionale Marittimo Nord** - Ufficio Infrastrutture e Demanio, con nota del 17.01.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/12076 del 22.01.2024, ha espresso il proprio parere di competenza **favorevole** come di seguito riportato:

“Esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Marittimo all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare.

Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.”;

- **Unione Rubicone e Mare**, con nota del 23.01.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/12704 del 23.01.2024, ha espresso il proprio parere di competenza e di seguito riportato:

“Facendo seguito alla documentazione pervenuta, relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, in assetto cogenerativo da fonti convenzionali di tipo "gas metano", da ubicarsi in comune di Longiano, c/o lo stabilimento di produzione mangimi della ditta Martini SpA, sito in Via Emilia n. 2614, si comunica che il presente settore non è chiamato ad esprimere alcun parere sul procedimento. Il Settore Tecnico dell'Unione Rubicone Mare esercita, per il comune di Longiano, le funzioni in materia sismica e redige il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) ai sensi della LR 24/2017. Dalla documentazione trasmessa, si evince che l'installazione proposta viene asseverata come "priva di rilevanza ai fini sismici" e viene collocata sul piazzale esistente dello stabilimento (su area catastalmente distinta al foglio 8 mapp. 33) in zona D1 del PRG di Longiano.”;

- **Snam Rete Gas S.p.A.**, con nota del prot. n. 032/2024 del 09.02.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/26198 del 09.02.2024, ha espresso il proprio parere di competenza e di seguito riportato:

“Con riferimento alla Vostra PEC Prot.N. 9246/2024 del 17/01/2024 pari oggetto, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione tecnica resa disponibile, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi

riterranno responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.”;

- **Aeronautica Militare Comando 1^a Regione Aerea** con nota prot. M_D AMI001 REG2024 0004530 del 21.02.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/34378 del 22.02.2024, ha comunicato il Nulla Osta di competenza come di seguito riportato:

“1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento a), non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.10 320 e segg.) a loro servizio.

2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. all'esecuzione dell'intervento di cui sopra.”;

- **ANSFISA**, con nota Registro Ufficiale U. 0017404 del 05.03.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/42654 del 05.03.2024, ha comunicato che il progetto di cui trattasi, non interferendo con impianti fissi di pertinenza del medesimo Ente, non necessita, per la sua realizzazione, di alcun Nulla Osta/assenso tecnico di competenza;

- **Comando Militare Esercito "Emilia Romagna"**, con nota prot. M_D AEF374AD REG2024 0007774 del 27.03.2024, registrata al prot. n. PG/2024/59135 del 28.03.2024, acquisiti i pareri favorevoli del:

- Comando Forze Operative Nord;
- Comando Marittimo Nord;
- Comando 1^a Regione Aerea;
- Comando per le Operazioni in Rete;

ha rilasciato il NULLA OSTA INTERFORZE N. 150-24 alla realizzazione dell'opera, di cui all'istanza in argomento (senza prescrizioni);

- **Arpae Servizio Sistemi Ambientali**, con nota prot. n. PG/2024/167923 del 18.09.2024, ha trasmesso, con allegata la valutazione tecnica, parere di conformità degli impianti elettrici oggetto di valutazione ai sensi delle norme vigenti in materia di esposizione ai CEM, nel rispetto della seguente condizione:

- nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione - DPA) attorno alla cabina e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno;

- **Hera S.p.A. - Direzione Acqua**, con nota prot. 81237 del 23.09.2024 acquisita al prot. n. PG/2024/171453 del 24.09.2024, relativamente allo scarico di acque reflue industriali, quale endo-procedimento incluso in AIA, vista la documentazione integrativa pervenuta in data 10.09.2024, ha comunicato parere favorevole al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

- 1) Nella rete fognaria nera, in corrispondenza dello scarico S2 sono ammesse le acque reflue derivanti dal nuovo impianto di cogenerazione costituiti da condense linea fumi motore e spurghi del nuovo generatore di vapore. I nuovi scarichi confluiscono ad un pozzetto di raffreddamento con rilancio alla rete fognaria nera esistente.
- 2) Eventuali fuoriuscite dalle valvole di sicurezza e le acque (additivate in glicole etilenico) derivanti dalle operazioni di manutenzioni straordinarie al motore, dovranno essere raccolte e smaltite come rifiuto, ai sensi della normativa vigente.
- 3) Entro tre mesi dall'attivazione degli scarichi derivanti del nuovo impianto di cogenerazione, la ditta dovrà presentare le analisi di caratterizzazione delle sole acque reflue derivanti da tale impianto, che contengano almeno la determinazione dei

seguenti parametri: pH, COD, BOD5 Solidi sospesi totali, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Piombo, Nichel, Rame, Zinco, Idrocarburi totali.

4) Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare a Hera, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che il nuovo impianto di scarico realizzato è attivo, corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.

5) Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente ed al precedente parere Hera prot. n. 75376 del 21.08.2023.

- **Arpae Servizio Territoriale** con nota prot. n. PG/2024/173907 del 27.09.2024, nella relazione tecnica redatta per le emissioni in atmosfera non ha rilevato elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza; quanto di seguito riportato è stato inserito nel documento riferito alla modifica non sostanziale di AIA di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento:

“(…) **Considerazioni normative**

Cogeneratore di progetto

Dal punto di vista normativo il nuovo cogeneratore è classificato come medio impianto di combustione nuovo alimentato a metano. Facendo riferimento parte III allegato 1 della parte V del DLgs 152/06 Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi, vengono fissati i valori limite di emissione di seguito riportati e riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Potenza termica nominale (MW) < 50	
ossidi di azoto	190 [1] [2]
monossido di carbonio	240 mg/Nm ³
ossidi di zolfo	15 mg/Nm ³ [3]
polveri	50 mg/Nm ³
[1] In caso di motori alimentati a gas naturale: 95 mg/Nm³ e, per i motori a doppia alimentazione in modalità gas, 190 15 mg/Nm³. [2] L'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi sono in funzione un numero di ore operative all'anno compreso tra 500 e 1.500 può esentare tali impianti dall'applicazione del valore limite. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. L'istruttoria autorizzativa di cui dell'articolo 271, comma 5, individua valori limite non inferiori a 300 mg/Nm³ per motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a gas. I valori limite individuati nell'autorizzazione devono essere inoltre non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017. [3] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.	

Nota 1: Trattandosi di un motore alimentato solo a metano il limite per gli ossidi azoto si abbassa a 95 mg/Nmc

Nota 2 l'impianto è utilizzato per 7000 ore/anno quindi non è esentato dall'applicazione del limite di emissione per gli ossidi di azoto.

Nota 3: il valore limite per gli ossidi di zolfo si considera rispettato in quanto il motore è alimentato a gas metano.

Segue Tabella di riferimento: Emissione E77

CARATTERISTICHE EMISSIONE E77	
--------------------------------------	--

<i>Portata massima</i>	3600 Nmc/h
<i>Altezza</i>	circa 10m
<i>Durata</i>	24 h/g
<i>Sezione</i>	0,398mq
Impianto di abbattimento	Catalizzatore Ossidativo
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri	50 mg/Nmc
Monossido di carbonio	240 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO₂)	95 mg/Nmc
Frequenza autocontrollo	monitoraggio annuale

conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione modificato, E77
- rispettare i limiti sopra citati con obbligo del monitoraggio annuale

Cogeneratore esistente

Dal punto di vista normativo il cogeneratore esistente, pur non avendo avuto risposta alla richiesta di identificare la potenza termica nominale dello stesso, in base alla potenza elettrica prodotta dovrebbe, essere classificabile come medio impianto di combustione esistente alimentato a metano. Facendo riferimento parte III allegato 1 della parte V del DLgs 152/06 Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Potenza termica nominale (MW) < 50	
ossidi di azoto	190 mg/Nm ³ [1]
monossido di carbonio	240 mg/Nm ³
ossidi di zolfo	15 mg/Nm ³ [2] [3]
polveri	50 mg/Nm ³
[1] 300 mg/Nm ³ per motori a doppia alimentazione alimentati a combustibili gassosi in modalità a gas. [2] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale. [3] 300 mg/Nm ³ in caso di utilizzo di gas a basso.	

Entro il 1 gennaio 2030 l'impianto deve rispettare i limiti di cui sopra e cioè

- Ossidi di Azoto: 190 mg/Nmc
- Monossido di Carbonio 240 mg/Nmc
- Polveri: 50 mg/Nmc

Qualora non allineati a tali valori limite, fino alla data del 1/1/2030 dovranno essere rispettati i limiti di cui alle autorizzazioni precedenti.

Conclusioni

Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.”;

Tenuto conto dei seguenti **pareri resi nella seconda riunione** della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 10.10.2024 e riportati nel relativo verbale, firmato dai rappresentanti degli enti presenti e conservato agli atti:

- **Comune di Longiano** - il rappresentante comunale ha espresso parere favorevole e ha precisato che a luglio 2024 la documentazione richiesta è stata consegnata in Comune dai tecnici della ditta; sugli aspetti acustici è stato allegato il progetto della schermatura per la cui efficienza il Comune si rimette al parere di Arpae, mentre per le acque il Comune rimanda al parere di Hera;
- **Comando provinciale dei VV.F. di Forlì** il rappresentante ha evidenziato che: *“Dovranno essere rispettate le prescrizioni che saranno impartite in seguito alla valutazione progetto prat. 45852 prot. 15890 presentata da Martini SPA in data 27/07/2024 entro i termini previsti. Prima dell'avvio dell'attività dovrà essere presentata SCIA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R 151/2011.”*

Considerato che la pratica è stata consegnata dalla ditta a fine settembre 2024, da cui decorrono 60 giorni per il rilascio del parere di competenza del VV.F., in sede di Conferenza il Rappresentante di Arpae ha specificato la necessità che il Comando provinciale si esprima nel corso della riunione conclusiva della Conferenza unicamente in merito al fatto che l'impianto possa essere autorizzato, infatti nell'autorizzazione verrà comunque fatto salvo quanto indicato nel parere obbligatorio e vincolante in merito alla prevenzione incendi. Il rappresentante dei VV.F. ha assentito alla richiesta;

- **Arpae SAC Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia:**
 - ha precisato in Conferenza di ritenere le integrazioni presentate dalla ditta sufficienti a rispondere a quanto richiesto dalla medesima Unità nella precedente seduta della Conferenza;
 - ha comunicato che, in merito a quanto disposto dall'art. 120 del R.D. n. 1775/1933, vista la documentazione tecnica, e sulla base delle verifiche effettuate, le opere in progetto sono ubicate al di fuori di aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;
 - ha dato lettura delle **prescrizioni di carattere generale** che saranno riportate nell'atto autorizzativo:
 - i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione; dell'inizio e della fine lavori dovrà essere data comunicazione ad Arpae e al Comune di Longiano;
 - a collaudo effettuato la società dovrà darne comunicazione agli Enti interessati, i quali, ognuno per le proprie competenze, dovranno verificare che l'impianto sia stato realizzato in conformità al progetto presentato ed autorizzato, dandone comunicazione al SAC di Arpae;
 - eventuali varianti in corso d'opera o richiesta di proroghe dovranno essere preventivamente comunicate ad Arpae, valutate ed eventualmente autorizzate, così come, una volta realizzato l'impianto, per ogni richiesta di variazione o modifica che venga apportata al ciclo tecnologico e/o agli impianti;
 - dovrà essere predisposta ed inviata annualmente ad Arpae SAC, entro il mese di febbraio, una relazione contenente i dati di produzione annua di energia elettrica riferita all'anno precedente;

- sono fatti salvi e rimangono in capo al proponente gli obblighi di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni (imposte produzione e consumi);
 - l'Azienda dovrà ottemperare alle prescrizioni specifiche indicate in autorizzazione provvedendo a darne comunicazione agli Enti competenti.
- **Arpae - Distretto Territoriale di Forlì-Cesena** ha anticipato nella seconda riunione della Conferenza i contenuti della nota poi trasmessa formalmente e registrata al prot. n. PG/2024/183522 del 10.10.2024 (relazione tecnica), esprimendo parere favorevole alle modifiche non sostanziali di AIA richieste dalla ditta e proponendo le modifiche da apportare all'Allegato A di AIA; tali modifiche sono confluite nel documento di modifica non sostanziale di AIA Allegato A - REV. 1 di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento (in cui le modifiche sono evidenziato in colore rosso e con la dicitura **“modifica gennaio 2025”**) e che sono di seguito sinteticamente riportate:
 - 1) al paragrafo **A6 PLANIMETRIE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO** vengono sostituite le planimetrie 3A, 3B, 3C, 3D;
 - 2) viene modificato il paragrafo **C.2.2.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269 Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.** in riferimento al punto di emissione in atmosfera E77 del nuovo cogeneratore della CENTRALE TERMICA (Tabella 4 inclusa);
 - 3) viene modificato il paragrafo **C.2.3 Scarichi idrici** in relazione allo scarico di acque reflue industriali S2 (Tabella 10 inclusa);
 - 4) viene modificato il paragrafo **C2.6 EMISSIONI SONORE** alla Tabella 20 (per le sorgenti sonore fisse S73 e S74) e nel testo;
 - 5) viene modificato il paragrafo **D2.2 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA GENERALI** alla prescrizione n. 24;
 - 6) viene modificato il paragrafo **D.2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** alle prescrizioni n. 32, n. 33 e alla Tabella 25, con inserimento della prescrizione n. 32 bis;
 - 7) viene modificato il paragrafo **D.2.5.3 Acque reflue industriali (S1 e S2)** alla prescrizione n. 56, con inserimento delle prescrizioni n.61 bis e n. 62 bis;
 - 8) viene modificato il paragrafo **D2.7 EMISSIONI SONORE** mediante inserimento della prescrizione n. 90 bis;
 - 9) sono modificate al paragrafo **C3.1.6 Rumore** la BAT 13 e la BAT 14d;
 - 10) viene modificato il paragrafo **D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA** alla Tabella 22 (eliminazione punto f), aggiunta punti l), m), n), o), p));
 - 11) viene modificato il paragrafo **D1.2 Presentazione/Aggiornamento documentazione** alla Tabella 23 (aggiunta punto n. 15);
 - 12) viene modificata la tabella del paragrafo **D3.3.5 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera**;
 - 13) viene modificata la tabella del paragrafo **D3.3.9 Monitoraggio e controllo emissioni sonore sorgenti e ricettori**;

Considerato che, alla luce di quanto disposto dall'art. 29-nonies comma 1) del D.Lgs. n. 152/06 *“Il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del*

*presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”, si ritiene necessario aggiornare l’Allegato A “Le condizioni dell’AIA” di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-691 del 07.02.2024 e implementare le prescrizioni di cui al parere del Distretto territoriale di questa Agenzia sopra riportato, in quanto inerenti a misure intese a **conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente**;*

Dato atto che, con riferimento alla *Tabella 22 - D1 Interventi di adeguamento/miglioramento e relativa scadenza temporale*, p.ti l), m), n) o), p) e alla *Tabella 23 - Prescrizioni/Aggiornamenti documentazione tecnica e relativa scadenza temporale*, p.to 15, le date indicate per l’adeguamento alle relative prescrizioni sono state posticipate, rispetto a quelle indicate nella bozza di AIA inviata al Gestore per le eventuali osservazioni, a causa del fatto che alla data odierna sarebbero risultate antecedenti oppure troppo prossime alla scadenza;

Dato atto che la seconda riunione della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 10.10.2024:

- si è conclusa con l’acquisizione del parere conclusivo favorevole di tutti gli Enti presenti, con l’esclusione dei pareri:
 - AUSL;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - Soprintendenza, che, pur non presente alla riunione della Conferenza, ha inviato parere contenente una richiesta specifica (nota prot. MIC| MIC_SABAP-RA_UO2| 09/10/2024| 0016356-P, acquisita al prot. n. PG/2024/182416 del 09.10.2024, e riportata nel verbale della Conferenza);

AUSL e Soprintendenza non hanno fornito il parere conclusivo in quanto hanno evidenziato alcune carenze in merito alla documentazione presentata dal proponente in risposta alla richiesta di integrazioni e hanno pertanto chiesto di fornire ulteriori chiarimenti; il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco non ha potuto esprimersi nella seconda riunione, in quanto la pratica è pervenuta troppo a ridosso della data della conferenza;

- ha stabilito:
 - l’invio alla ditta della proposta di modifica di AIA (quale endoprocedimento dell’Autorizzazione Unica);
 - la quantificazione dei tempi concessi al proponente per eventuali osservazioni alla bozza di modifica di AIA proposta (indicati in 14 giorni);
 - l’inoltro al proponente delle richieste di chiarimenti scaturite da parte di Soprintendenza e AUSL;
- ha specificato la necessità di convocare in data da definire (comunque entro la scadenza dei termini del procedimento di Autorizzazione Unica) una ulteriore riunione della Conferenza di Servizi, per l’acquisizione dei pareri mancanti e l’espressione finale del parere al rilascio dell’Autorizzazione Unica, fatta salva la necessità da parte della ditta di poter richiedere proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare;

Tenuto conto che:

- con nota registrata al prot. n. PG/2024/184621 del 11.10.2024, è stata trasmessa alla ditta la bozza di modifica non sostanziale di AIA per le osservazioni unitamente alle richieste di chiarimenti espresse in Conferenza da parte di AUSL e Soprintendenza inerenti al procedimento di Autorizzazione Unica;
- con nota acquisita al prot. n. PG/2024/194089 del 28.10.2024, la ditta ha dato seguito alle richieste di chiarimenti ricevute e ha comunicato di concordare con le proposte di modifica inserite nella bozza di AIA, senza quindi fare osservazioni in merito; nello specifico ha inviato quanto di seguito indicato (i numeri indicati tra parentesi quadre di fianco a ciascun elaborato corrispondono alla sigla riportata con pennarello rosso sugli elaborati cartacei

depositati agli atti):

- in merito a quanto richiesto da AUSL, trasmissione *Piano di Gestione delle Emergenze* (documento contrassegnato con la sigla [66]) e *Dichiarazione DPA* (documento contrassegnato con la sigla [68]);
- in merito a quanto richiesto dalla Soprintendenza, trasmissione *Elaborato DF_5362_B_TV_03 Dettaglio scavi (Rev. 00 del 24/10/2024)* (documento contrassegnato con la sigla [67]);
- lettera accompagnamento risposte integrazioni post Conferenza dei Servizi del 10.10.2024 (documento contrassegnato con la sigla [65]) con cui la ditta trasmette le integrazioni richieste e comunica di non avere osservazioni in relazione alla bozza di AIA;
- con nota registrata al prot. n. PG/2024/198535 del 04.11.2024 è stata convocata, in data **11.11.2024**, la **seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi**, con il seguente ordine del giorno:
 - acquisizione dei **pareri conclusivi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ancora sospesi (Soprintendenza, AUSL, Comando Provinciale dei VV.F.)**;
 - **approvazione della bozza di AIA** con la correzione di eventuali refusi riscontrati;
 - **espressione del parere conclusivo della Conferenza in merito all'istanza presentata e chiusura dei lavori della Conferenza dei Servizi**;

Tenuto conto dei seguenti **pareri acquisiti prima** dello svolgimento della riunione conclusiva della Conferenza, tenutasi in data 11.11.2024:

- **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini** con nota acquisita al prot. n. PG/2024/203565 del 11.11.2024 ha espresso PARERE UNICO FAVOREVOLE al progetto e rilasciato parere favorevole per la tutela archeologica, come di seguito riportato:

"In riferimento al procedimento indicato in oggetto,

tenuto conto dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, a decorrere dal 27.12.2023, con successiva indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge n. 241/1990 da parte di Arpae;

considerato quanto indicato all'art.14 ter, comma 4 della Legge 241/90 come modificato dall'art.1 del D.Lgs. n.127/2016 e tenuto conto della nomina del Rappresentante unico delle amministrazioni periferiche dello Stato da parte della Prefettura di Forlì-Cesena pervenuta a questo Ufficio il 13/02/2024 (ns. prot. n. 1077 del 15/02/2024);

esaminati gli elaborati progettuali presentati relativi al progetto indicato in oggetto;

valutato che nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti pareri/nulla osta, acquisiti agli Atti della Conferenza:

- ANSFISA con nota acquisita da Arpae con prot. PG/2024/42654 ha segnalato che il progetto non interferisce con impianti fissi di pertinenza del medesimo Ente e di conseguenza non necessita di Nulla Osta/assenso tecnico di competenza;
- Comando Marittimo Nord, ha rilasciato nulla osta acquisito da questo Ufficio il 23/01/2024 (ns. prot. n. 1224 del 25/01/2024), in cui si segnala "Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia";

considerato altresì che nell'ambito del procedimento questa Soprintendenza, in merito alla tutela archeologica, ha richiesto alcune specifiche sulle attività di scavo in progetto, contenute nel documento pervenuto il 04/11/2024 (ns. prot. n. 18055 del 06/11/2024), ove risultano di

limitata estensione e profondità, di conseguenza rilascia parere favorevole per quanto di competenza;

questa Soprintendenza, in qualità di Ente nominato per rappresentare le amministrazioni periferiche dello Stato, esprime **PARERE UNICO FAVOREVOLE** al progetto relativo alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica in assetto cogenerativo da fonti convenzionali di tipo "gas metano", di potenza elettrica nominale pari a 740 kWe, in ampliamento ad un preesistente impianto di cogenerazione, per una potenza complessiva pari a 1.375 kWe da realizzarsi in Comune di Longiano (FC), via Emilia n. 2614, da parte del proponente dell'istanza, ditta Soc. Martini S.p.a."

- **Azienda USL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena**, in vista della riunione conclusiva della Conferenza, ha anticipato per le vie brevi il parere favorevole, poi pervenuto formalmente con nota prot. n. PG/2024/207271 del 15.11.2024, come di seguito riportato:

"In relazione alla convocazione in oggetto, si comunica l'impossibilità di partecipazione a causa di impegni lavorativi concomitanti precedentemente concordati.

Esaminata la documentazione agli atti relativa al procedimento in oggetto e in particolare la risposta (datata 25 ottobre 2024) del Proponente alle integrazioni richieste dalla scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, si esprime per quanto di competenza parere favorevole."

Tenuto conto dei seguenti **pareri resi nella seduta conclusiva** della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11.11.2024:

- il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco** ha comunicato che è stato rilasciato il parere favorevole di competenza in merito all'esame progetto presentato;
- la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini** ha presentato in conferenza il parere trasmesso formalmente come sopra indicato, specificando che di aver acquisito la tavola richiesta con i dettagli degli scavi ed esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

Precisato in merito al **parere del Comando Provinciale VV.F.** in materia di prevenzione incendi, relativo all'esame del progetto di cui trattasi che:

- la ditta all'atto della presentazione dell'istanza ha inviato, tramite pec acquisita al prot. n. PG/2023/194424 del 15.11.2023, l'elaborato "G.1 RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI" (documento contrassegnato con la sigla [34]), in cui viene riportato nel paragrafo **1 PREMESSA** quanto segue:

"(...) Considerato che i consumi energetici dello stabilimento sono maggiori ai flussi energetici che l'impianto esistente è in grado di produrre, Martini SpA intende potenziare l'esistente impianto di cogenerazione ad alto rendimento alimentato a gas metano di rete mediante la installazione di un nuovo gruppo di cogenerazione, di potenza elettrica pari a 740 kWel, da installarsi su piazzale.

La somma delle potenze elettriche nominali dei due impianti sarà pertanto pari a 1.375 kWel e la somma delle potenze termiche sarà pari a 1.529 kWt.

Si rende pertanto necessario attivare un procedimento di autorizzazione unica dell'impianto di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi dell'art. 11 D.lgs 115/08 presso Arpae Sac di Forlì Cesena.

Si rende pertanto necessario presentare una istanza di valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 DPR 151/2011 e smi per l'attività 49.3.C. La pratica di riferimento è la n. 34863, mentre si precisa che per tutte le altre attività di stabilimento di cui al Certificato di Prevenzione Incendi PRATICA 7588 nulla è mutato. (...)"

- in data 22.07.2024 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Longiano mediante portale regionale "Accesso Unitario" (codice pratica:

NGRDVD72E08H199E-202407151754-3248712) la domanda di valutazione progetto di cui all'art. 3 del DPR n. 151/2011; la pratica è stata protocollata dal Comune di Longiano al n. 9152 del 22.07.2024 con codice pratica 31/SRED/2024, come da ricevuta di protocollazione acquisita al prot. Arpae n. PG/2024/135574 del 24.07.2024 (documento contrassegnato con la sigla [63]);

- la ditta ha trasmesso ad Arpae la pratica di prevenzione incendi dell'impianto di cogenerazione con documentazione acquisita al prot. n. PG/2024/173430 del 26.09.2024;
- il rappresentante del **Comando provinciale dei VV.F. di Forlì** nella Seconda riunione della Conferenza dei Servizi del 10.10.2024 ha evidenziato quanto già riportato nella parte relativa ai pareri resi nella riunione della Conferenza del 10.10.2024;
- come già evidenziato, nella seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 11.11.2024, il rappresentante del **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco** ha comunicato che è stato rilasciato il parere favorevole di competenza in merito all'esame progetto presentato; tale parere non verrà ricompreso nell'autorizzazione unica, che, pur dando atto del fatto che è stato rilasciato, farà salvo quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa relativa alla prevenzione antincendi;

Precisato inoltre, in merito alla **SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)**, relativa al progetto di cui trattasi che:

- i moduli regionali specifici per le SCIA, sono stati trasmessi al SUAP del Comune di Longiano in data 22.07.2024 (codice pratica: NGRDVD72E08H199E-202407151754-3248712); la pratica è stata protocollata dal Comune di Longiano al n. 9152 del 22.07.2024 con codice pratica 31/SRED/2024, come da ricevuta di protocollazione acquisita al prot. Arpae n. PG/2024/135574 del 24.07.2024 (documento contrassegnato con la sigla [63]);
- come dichiarato nella relazione tecnica allegata alla SCIA e nel MUR A1-D1, il macchinario di nuova installazione è classificabile come IPRIPi p.to A.4.8 Allegato 1 della L.R. n. 19/2008;
- il **Comune di Longiano** nella Conferenza dei Servizi tenutasi in data 10.10.2024 ha rilasciato il parere favorevole di competenza, pertanto la SCIA viene assentita e sostituita con il presente atto;

Dato atto che:

- la Conferenza di Servizi, nella riunione del 11.11.2024, ha concluso i propri lavori, come riportato nel verbale conservato agli atti;
- la Provincia di Forlì-Cesena non si è espressa, pertanto si considera acquisito il parere di competenza in virtù dell'art. 14-Ter comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Emilia-Romagna non si è espressa, pertanto si considera acquisito il Nulla-osta ai sensi del R.D. 29/07/1927 n. 1443 (ricerca e coltivazione delle miniere), in virtù dell'art. l'art. 14-Ter comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- **E-Distribuzione S.p.A.**, ha rilasciato il preventivo per l'allacciamento alla rete dell'impianto di cui trattasi (preventivo nel quale veniva specificato che non erano richiesti lavori), come da documentazione acquisita unitamente alla presentazione dell'istanza da parte della ditta al prot. n. PG/2023/193618 del 15.11.2024 (documento contrassegnato con la sigla [23]);
- alla documentazione inviata dal proponente tramite pec ed acquisita al prot. n. PG/2023/193618 del 15.11.2023, è stato allegato quanto inviato ai seguenti enti:
 - al **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni Ambiente e della Sicurezza Energetica**, con riferimento alla *"Dichiarazione assenza*

di interferenze linee elettriche linee telecomunicazioni” (documento contrassegnato con la sigla [24]);

La dichiarazione del progettista, in seguito a richiesta di integrazioni pervenuta da parte del Ministero, acquisita al prot. n. PG/2024/45968 del 08.03.2024, è stata integrata con il documento denominato “*Dichiarazione pantouflage*” (contrassegnato con la sigla [61]) contenuto nella nota acquisita al prot. PG/2024/135574 del 24.07.2024 e con il documento denominato “*Atto sottomissione registrato*” (contrassegnato con la sigla [69]), acquisito al prot. n. PG/2024/227421 del 16.12.2024;

Secondo quanto previsto dall’art. 56 del D.Lgs. n. 259/2003 “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal D.Lgs. n. 48/2024, la dichiarazione sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia;

- al **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** (ANSFISA - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali ex USTIF), con riferimento alla “*DICHIARAZIONE sostitutiva USTIF*” (documento contrassegnato con la sigla [27]), in cui viene dichiarato quanto segue:

“l’ubicazione dell’impianto e delle infrastrutture necessarie alla costruzione ed all’esercizio è localizzata ad una distanza superiore a 30 m da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune), assumendo le responsabilità correlate all’attendibilità dei dati forniti.”;

Visto che la perizia asseverata stabilisce che la nuova costruzione in progetto non è localizzata a una distanza inferiore a 30 m da impianti di trasporto pubblico, non risulta richiesto il nulla osta da parte di ANSFISA, , come confermato dal parere pervenuto dall’ANSISA sopra citato, acquisito al prot. n. PG/2024/42654 del 05.03.2024;

- al **Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica** (Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari - UNMIG - Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse - Sezione UNMIG dell’Italia Settentrionale), con riferimento alla “*dichiarazione_unimig*” (documento contrassegnato con la sigla [28]), in cui il progettista:

“[...] dichiara di aver eseguito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale infrastrutture sicurezza (IS) alla pagina

<https://unmig.mite.gov.it/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti>

alla data del 13/11/2023 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti. [...]”;

Secondo quanto previsto dalla Direttiva 11 giugno 2012, la dichiarazione di insussistenza di interferenze del progettista equivale alla pronuncia positiva da parte dell’amministrazione mineraria prevista dall’art. 120 del Regio Decreto n. 1775/1933;

- a **ENAC** con riferimento alla “*Dichiarazione ENAC*” (documento contrassegnato con la sigla [25]), in cui il progettista “*ASSEVERA E CERTIFICA CHE [...] il caso in esame rientra fra quelli per i quali non sussistono i criteri di assoggettabilità all’iter valutativo, e pertanto si esclude la valutazione dell’opera sotto gli aspetti aeronautici, secondo le citate linee guida ENAC/ENAV.*”, pertanto non risulta necessario il parere di ENAC/ENAV;

Dato atto che la Conferenza di Servizi, nella seduta conclusiva tenutasi in data 11.11.2024:

- ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 11 c. 7 e 8 del D.Lgs. n. 115/2008 di cui in oggetto nel rispetto delle prescrizioni indicate dagli enti

e riportate nei verbali delle riunioni della Conferenza conservati agli atti:

- ha approvato la modifica non sostanziale di AIA Allegato A - REV. 1 di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento;
- ha dato mandato ad Arpae di procedere alla redazione dell'atto autorizzativo;

Tenuto conto che il provvedimento sopra citato sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- **SCIA** di competenza comunale ex art. 13 della L.R. n. 15/2013;
- **modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 del provvedimento di AIA**, rilasciato a seguito di rinnovo con valenza di riesame con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-691 del 07.02.2024, comprendente:
 - **Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera** (Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006) di competenza di Arpae SAC;
 - **Autorizzazione agli scarichi idrici di acque reflue industriali in pubblica fognatura** (Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006) di competenza del Comune di Longiano su parere del gestore;
 - **Verifica di coerenza con i limiti di emissioni sonore** di competenza del Comune di Longiano;

Precisato che il **Comune di Longiano Settore Servizio Tecnico**, in data 18.11.2024, per le vie brevi, ha comunicato che nell'atto autorizzativo dovrà essere inserita una prescrizione in cui venga indicato che *"prima dell'inizio lavori dovrà essere presentato deposito sismico ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 19/2008"*; tale prescrizione viene riportata al punto **F) Prescrizioni di carattere generale** del determinato;

Atteso che:

- l'impianto di cogenerazione di potenza elettrica nominale pari a 740 kWe è in ampliamento ad un preesistente impianto di cogenerazione, per una potenza complessiva pari a 1.375 kWe, da ubicarsi in Comune di Longiano, Via Emilia n. 2614;
- l'impianto di cogenerazione nel suo complesso avrà una potenza elettrica di generazione superiore a 1.000 kWe e pertanto risulta soggetto ad Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 11 commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 115/2008.
- il progetto di cui trattasi non necessita di essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione della presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi, come da esito **della procedura di Valutazione Ambientale Preliminare** (acquisito al prot. n. PG/2023/214155 del 18.12.2023) ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 4/2018, che recepisce il comma 9 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006;
- le aree interessate dall'intervento sono individuate al catasto del Comune di Longiano al Foglio 8 Particella 33 e al Foglio 28 Particella 369;
- il preventivo di E-distribuzione S.p.A. per la connessione alla linea elettrica di media tensione non prevede alcuna opera, pertanto non dovrà essere realizzata alcuna linea elettrica soggetta alla L.R. n. 8/2023;
- l'impianto sarà allacciato alle rete di distribuzione elettrica tramite realizzazione di nuovo impianto di produzione su punto di connessione esistente in cabina MOL.MARTINI;
- verranno realizzate unicamente linee elettriche di utenza in media tensione per il collegamento dell'impianto di produzione al contatore di E-distribuzione S.p.A.;
- la compatibilità con la normativa urbanistica è stata valutata nell'elaborato **E.2_RELAZIONE TECNICA EDILIZIA** (documento inviato alla presentazione dell'istanza ed acquisito al prot. n. PG/2023/194424 del 15.11.2023, contrassegnato con la sigla [29]);

- l'impianto risulta ubicato all'esterno dei siti Natura 2000 e non rientra nelle casistiche previste dalla Tabella F della DGR n. 1191/2007, per cui non è soggetto alla procedura di Valutazione di Incidenza;
- l'impianto in progetto non è classificabile come ostacolo/pericolo per la navigazione aerea civile, come asseverato dal progettista con dichiarazione acquisita al prot. n. PG/2023/193618 del 15.11.2023 e pertanto non risulta richiesto il parere ENAC;
- il progettista, con dichiarazione acquisita al prot. n. PG/2023/193618 del 15.11.2023, ha asseverato di avere esperito, in data 14.11.2023, le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, secondo le procedure di semplificazione previste dalla Direttiva Direttoriale del 11 giugno 2012 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari - UNMIG - Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse) e di non aver rilevato alcuna interferenza con i titoli minerari vigenti, per cui, secondo la Direttiva sopra citata, la dichiarazione presentata equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del R.D. n. 1775/1993;
- La *"Dichiarazione assenza di interferenze linee elettriche linee telecomunicazioni"* (documento contrassegnato con la sigla [24]), acquisita al prot. n. PG/2023/193618 del 15.11.2023, integrata con il documento denominato *"Dichiarazione pantouflage"* (contrassegnato con la sigla [61]) contenuto nella nota acquisita al prot. PG/2024/135574 del 24.07.2024 e con il documento denominato *"Atto sottomissione registrato"* (contrassegnato con la sigla [69]), acquisito al prot. n. PG/2024/227421 del 16.12.2024, secondo quanto previsto dall'art. 56 del D.Lgs. n. 259/2003 *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*, come modificato dal D.Lgs. n. 48/2024, sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia;
- in conformità con quanto specificato nella circolare n. 1267 del 31.05.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'impianto non risulta soggetto alle disposizioni emanate in materia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in virtù della *"DICHIAZIONE sostitutiva ustif"* inviata dal progettista ad Arpae (acquisita al prot. n. PG/2023/193618 del 15.11.2023), in quanto l'impianto e le opere connesse sono localizzate ad una distanza superiore a 30 m da impianti di trasporto pubblico;
- le opere in progetto sono ubicate al di fuori delle aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali come attestato dall'Area Autorizzazioni e Concessioni Est - SAC di Forlì-Cesena - Unità Autorizzazioni complesse ed energia;
- l'importo complessivo previsto per la dismissione dell'impianto, indicato nell'elaborato *"B.6_DF_5362_G_RT_01_Piano di dismissione"* (documento contrassegnato con la sigla [22]) acquisito al prot. n. PG/2023/193618 del 15.11.2023, è stato quantificato in 42.000,00 €;
- le spese istruttorie a carico della ditta proponente riferite all'Autorizzazione Unica, così come previste dalla voce 12.09.06.03 del Tariffario delle Prestazioni di Arpae, approvato con Delibera del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-55 del 14.05.2019 e con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 5 giugno 2019 (0,02 % del valore delle opere da realizzare, con un minimo di 520,00 €), sono state quantificate in 520,00 €, poiché gli oneri dovuti risultavano inferiori alla soglia minima, in quanto l'autorizzazione richiesta riguarda il rilascio di Autorizzazione per la realizzazione di un'opera con costo previsto di investimento pari a 1.600.00,00 €;
- l'importo di cui al punto precedente è stato liquidato in favore di Arpae tramite sistema di pagamento PagoPA in data 27.12.2023;
- le spese istruttorie a carico della ditta proponente riferite alla modifica non sostanziale di

AIA, così come previste dalla voce 12.01.02 del Tariffario delle Prestazioni di Arpae di cui sopra, sono quantificate in 500,00 €;

- l'importo di cui al punto precedente è stato liquidato in favore di Arpae tramite sistema di pagamento PagoPA in data 16.11.2023;

Dato atto che in merito agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia (D. Lgs. n. 159/2011) in data 25.10.2024, mediante richiesta alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), è stata richiesta per la **MARTINI S.p.A.** la comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Decreto n. 159/2011 (acquisita al prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0086791_20241025), in merito alla quale non è pervenuto alcun riscontro;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, commi 4 e 4-bis del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *“4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.”;*
- *“4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]”;*

Acquisiti in data 16.01.2025, con prot. n. PG/2025/8352 del 16.01.2025, i documenti relativi alla Dichiarazione assenza cause di decadenza di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 (Autocertificazione antimafia) attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione del medesimo Decreto da parte dei soggetti della ditta MARTINI S.p.A. sottoposti a verifica antimafia;

Ritenuto pertanto di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. per la **MARTINI S.p.A.**, fatta salva la possibilità per l'Agenzia di revocare il presente atto qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

Rilevato che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 11 commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 115/2008, **ricomprende e sostituisce:**

- la **SCIA** di competenza comunale ex art. 13 della L.R. n. 15/2013;
- la **modifica non sostanziale del provvedimento di AIA (REV. 1), ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006**, rilasciato a seguito di rinnovo con valenza di riesame con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-691 del 07.02.2024, comprendente:
 - **Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera** (Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006) di competenza di Arpae SAC;
 - **Autorizzazione agli scarichi idrici di acque reflue industriali in pubblica fognatura** (Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006) di competenza del Comune di Longiano su parere del gestore;
 - **Verifica di coerenza con i limiti di emissioni sonore** di competenza del Comune di Longiano;

Visti gli elaborati tecnici facenti parte della domanda di autorizzazione e depositati agli atti con note acquisite ai protocolli:

- n. PG/2023/193598, n. PG/2023/193601, n. PG/2023/193618 e n. PG/2023/194424 del 15.11.2023 (presentazione istanza);
- n. PG/2023/196613 del 20.11.2023 e n. PG/2023/212957 del 15.12.2023 (integrazioni volontarie);
- n. PG/2024/135566, n. PG/2024/135574 e n. PG/2024/135595 del 24.07.2024

(integrazioni):

- n. PG/2024/194089 del 28.10.2024 (documentazione a completamento dopo Conferenza dei Servizi del 10.10.2024);
- n. PG/2024/227421 del 16.12.2024 (documentazione in risposta alla richiesta di integrazioni del MIMIT);

Dato atto che:

- gli enti convocati in Conferenza hanno espresso definitivamente e in modo univoco e vincolante il parere di competenza su tutte le decisioni oggetto della conferenza;
- tutti i pareri espressi sono risultati favorevoli, alcuni di essi vincolati al rispetto di prescrizioni;
- i tempi del procedimento sono stati sospesi dal 01.03.2024 (data richiesta di integrazioni) al 23.07.2024 (data di presentazione delle integrazioni da parte della ditta);

Considerato che la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-691 del 07.02.2024 ha approvato l'Allegato A "LE CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE" per l'installazione sita in Via Emilia n. 2614 in Comune di Longiano, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato, apportando la **REV. 1**, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire, a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e del suo allegato;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare la ditta di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Precisato che nell'Allegato A - REV 1 al presente provvedimento sono evidenziate in **colore rosso** le parti modificate che vengono con il presente atto aggiornate e approvate;

Ritenuto che, sulla base di quanto riportato in narrativa, l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa e che l'impianto oggetto dell'istanza rispetti le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

Dato atto che ai sensi del comma 8 art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008, l'Autorizzazione Unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo al recupero ambientale dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell'Emilia-Romagna n. DEL-2015-99 del 30.12.15 e s.m.i. recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpa per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.

DET-2024-364 del 17.05.2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, ove si attesta, in riferimento al presente provvedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

1. **di autorizzare**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, ai sensi dell'art. 11 commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 115/2008, la **MARTINI S.p.A.** con sede legale in Via Emilia n. 2614 in Comune di Longiano (C.F. e P.IVA 00548890409), alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica in assetto cogenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano", di potenza elettrica nominale pari a 740 kWe, in ampliamento ad un preesistente impianto di cogenerazione, per una potenza complessiva pari a 1.375 kWe, da ubicarsi in **Comune di Longiano**, Via Emilia n. 2614, come da elaborati di seguito descritti, che sono conservati in atti presso il SAC di Forlì-Cesena di Arpae (i numeri indicati tra parentesi quadre di fianco a ciascun elaborato dell'elenco sotto riportato corrispondono alla sigla riportata con pennarello rosso sugli elaborati cartacei vigenti depositati agli atti):

- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2023/193598 del 15.11.2023 (presentazione istanza):
 - Domanda di istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto produzione di energia in assetto cogenerativo alimentato da fonti convenzionali, con marca da bollo di presentazione istanza [1];
 - Modulo regionale relativo a Relazione tecnica di asseverazione di titolo edilizio o istanza [2];
 - Elaborato A.1 RELAZIONE GENERALE [3];
 - Elaborato A.7 COROGRAFIA GENERALE (scala 1:25.000) [4];
 - Elaborato A.8 COROGRAFIA (scala 1:5.000) [5];
 - Elaborato A.10 STRUMENTI URBANISTICI [6];
 - Elaborato A.11 PLANIMETRIA GENERALE DELL'INSEDIAMENTO [7];
 - Elaborato A.12 PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI [8];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2023/193601 del 15.11.2023 (presentazione istanza):
 - Elaborato A.13 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9];
 - Elaborato PLANIMETRIA 3B Reti idriche - Acque meteoriche (data 10/11/2023) (riferito a modifica non sostanziale di AIA) [11];
 - Elaborato PLANIMETRIA 3C Rumore (data 10/11/2023) (riferito a modifica non sostanziale di AIA) [13];
 - Elaborato PLANIMETRIA 3D Depositi e Rifiuti (data 10/11/2023) (riferito a modifica non sostanziale di AIA) [14];
 - Elaborato "Asseverazione di altri tecnici incaricati" per tecnico MARCO PULA [15];

- Elaborato “Asseverazione di altri tecnici incaricati” per tecnico GUIDUCCI CARLO [16];
- Elaborato B1 DF_5362_M_RT_01 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI [17];
- Elaborato B.2 DF_5362_M_PI_01 IMPIANTO COGENERAZIONE PROCESS FLOW DIAGRAM PFD [18];
- Elaborato B.3 DF_5362_M_TV_01 LAYOUT IMPIANTO MECCANICO COGENERAZIONE [19];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2023/193618 del 15.11.2023 (presentazione istanza):
 - Elaborato B.6 DF_5362_G_RT_01 PIANO DI DISMISSIONE [22];
 - Elaborato D PREVENTIVO DI CONNESSIONE [23];
 - Elaborato Dichiarazione assenza di interferenze linee elettriche linee telecomunicazioni [24];
 - Elaborato Dichiarazione ENAC [25];
 - Elaborato Dichiarazione MIMIT [26];
 - Elaborato Dichiarazione sostitutiva USTIF [27];
 - Elaborato Dichiarazione UNIMIG [28];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2023/194345 del 15.11.2023 riferiti alla presentazione di istanza di modifica non sostanziale di AIA **non ricompresi** nei documenti inviati per l'Autorizzazione Unica sopra elencati:
 - Relazione Tecnica [AIA MNS 1];
 - Valutazione impatto acustico (data 14.11.2023) [AIA MNS 2];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2023/194424 del 15.11.2023 (presentazione istanza):
 - Elaborato E.2 RELAZIONE TECNICA EDILIZIA [29];
 - Elaborato E.3 PLANIMETRIA, PROSPETTI E SEZIONE - STATO ATTUALE (data Novembre 2023) [30];
 - Elaborato E.4 PLANIMETRIA, PROSPETTI E SEZIONE - STATO MODIFICATO (data Novembre 2023) [31];
 - Elaborato E.5 PLANIMETRIA, PROSPETTI E SEZIONE - STATO COMPARATO (data Novembre 2023) [32];
 - Elaborato E.6 ELABORATI IPRIPI (data Novembre 2023) [33];
 - Elaborato G.1 RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI [34];
 - Elaborato G.2 PRESIDI DI PREVENZIONE INCENDI (data Novembre 2023) [35];
 - Elaborato MUR A.1/D.1 Asseverazione da allegare al titolo edilizio [36];
 - Elaborato MOD. PIN 1 Domanda valutazione progetto presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco [37];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2023/196613 del 20.11.2023 (integrazioni volontarie):
 - Elaborato Allegato Asseverazione degli altri tecnici incaricati [38];
 - Elaborato C.1 DF_5362_E_RT_01 RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO ELETTRICO DEFINITIVO DI IMPIANTO DI COGENERAZIONE [39];

- Elaborato C.2 DF_5362_E_SE_01 SCHEMA FUNZIONALE ELETTRICO SU POD MARTINI (data 02/12/2022 PRIMA EMISSIONE) [40];
 - Elaborato C.3 DF_5362_E_TV_01 LAYOUT IMPIANTO ELETTRICO (data 10/10/2023 Rev. 1) [41];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2023/212957 del 15.12.2023 (integrazioni volontarie):
 - Dichiarazione costo impianto e pagamenti oneri [43];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/135566 del 24.07.2024 (integrazioni):
 - Elaborato Relazione tecnica Relazione Tecnica aggiornata sulla base delle richieste di integrazione (data 19/07/2024 Rev. 1) [44];
 - Elaborato AIA Planimetria Allegato 3A Emissioni in atmosfera (scala 1:500 data 12/07/2024) [45];
 - Elaborato AIA Planimetria Allegato 3B Scarichi acque pubblica fognatura (scala 1:500 data 18/07/2024) [46];
 - Elaborato Analisi scarico industriale in pubblica fognatura [47];
 - Elaborato DF_5362_B_TV_01 Planimetria Emissioni acustiche impianto di cogenerazione MARTINI2 (Rev. 01 del 12/07/2024) [49];
 - Elaborato DF_5362_B_TV_02 Planimetria Emissioni in atmosfera e scarichi idrici impianto di cogenerazione MARTINI2 (Rev. 01 del 12/07/2024) [50];
 - Elaborato DF_5362_E_RT_02 Relazione calcolo DPA (Rev. 00 del 12/07/2024) [51];
 - Elaborato DF_5362_E_TV_01 Layout impianto elettrico (Rev. 01 del 12/07/2024) [52];
 - Elaborato DF_5362_E_TV_04 Planimetria DPA (Rev. 00 del 12/07/2024) [53];
 - Elaborato DF_5362_M_TV_01 Layout impianto meccanico cogeneratore (Rev. 01 del 05/07/2024) [54];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/135574 del 24.07.2024 (integrazioni):
 - Elaborato DF_5362_M_TV_04 Layout impianto meccanico cogeneratore - Scarichi (Rev. 00 del 08/07/2024) [55];
 - Elaborato DF_5362_T_TV_01 Layout impianto di terra (Rev. 01 del 12/07/2024) [56];
 - Elaborato DF_5362_V_TV_01 Presidi antincendio per impianto di cogenerazione MARTINI (Rev. 01 del 12/07/2024) [57];
 - Elaborato DF_5362_V_TV_02 Impianto gas metano per impianto di cogenerazione MARTINI (Rev. 01 del 12/07/2024) [58];
 - Elaborato DICHIARAZIONE DI IMPEGNO al ripristino dello stato dei luoghi [59];
 - Elaborato Dichiarazione pantouflage [61];
 - Elaborato GESTIONE EMERGENZE Norme e disposizioni di sicurezza (Rev. 01 del 08/07/2024) [62];
 - Elaborato Protocollo SCIA e VVF [63];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/135595 del 24.07.2024 (integrazioni):
 - Elaborato Relazione tecnica su studio acustico e piano di bonifica (Rev. 0 del 26/06/2024) [64];
- Le integrazioni documentali riferite all'istanza di modifica non sostanziale di AIA, caricate

sul Portale AIA in data 23.07.2024 e acquisite al prot. n. PG/2024/135661 del 24.07.2024, **sono ricomprese** nei documenti inviati per le integrazioni dell'Autorizzazione Unica sopra elencati;

- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/194089 del 28.10.2024 (documentazione a completamento dopo Conferenza dei Servizi del 10.10.2024):
 - Lettera accompagnamento risposte integrazioni post Conferenza dei Servizi del 10.10.2024 [65];
 - Piano di Gestione delle Emergenze [66];
 - Elaborato DF_5362_B_TV_03 Dettaglio scavi (Rev. 00 del 24/10/2024) [67];
 - Elaborato Dichiarazione DPA [68];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/227421 del 16.12.2024:
 - Atto sottomissione registrato [69];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2025/8352 del 16.01.2025:
 - Documentazione Antimafia [70];

2. **di dare atto** che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica, rilasciato ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 115/2008,

● **ricomprende:**

- la **SCIA** di competenza comunale ex art. 13 della L.R. n. 15/2013;
- la **modifica non sostanziale del provvedimento di AIA REV. 1, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006**, rilasciato a seguito di rinnovo con valenza di riesame con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-691 del 07.02.2024, comprendente:
 - **Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera** (Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006) di competenza di Arpae SAC;
 - **Autorizzazione agli scarichi idrici di acque reflue industriali in pubblica fognatura** (Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006) di competenza del Comune di Longiano su parere del gestore;
 - **Verifica di coerenza con i limiti di emissioni sonore** di competenza del Comune di Longiano;
- il **Parere del Comando Provinciale VV.F.** in materia di prevenzione incendi;

3. **di allegare** alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti atti:

- **ALLEGATO 1 - Modifica non sostanziale di AIA Allegato A - REV. 1 "LE CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE"**;

4. **di specificare** che ai sensi del D.Lgs. n. 115/2008 l'Autorizzazione Unica è un atto che viene rilasciato senza scadenza e risulta quindi in carico al proponente richiedere l'eventuale rinnovo delle autorizzazioni in essa ricomprese entro le rispettive scadenze;

5. **di dare atto** che il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui in oggetto risulta vincolato al rispetto delle prescrizioni indicate dagli enti preposti, che vengono di seguito riportate, oltre che al rispetto delle prescrizioni relative all'Autorizzazione Integrata Ambientale, che risultano riportate nell'Allegato A - Rev. 1 ed evidenziate in colore rosso:

A) **Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco:**

A.1. prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il Comando Provinciale dei

Vigili Del Fuoco competente, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 151/11. Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR n. 151/11;

B) Comando Interregionale Marittimo Nord - Ufficio Infrastrutture e Demanio:

B.1. Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative e adotti tutte le precauzioni necessarie in materia;

C) Hera S.p.A. - Direzione Acqua (prescrizioni riportate anche nell' "Allegato 2" al presente atto):

C.1. Nella rete fognaria nera, in corrispondenza dello scarico S2 sono ammesse le acque reflue derivanti dal nuovo impianto di cogenerazione costituiti da condense linea fumi motore e spurghi del nuovo generatore di vapore. I nuovi scarichi confluiscono ad un pozzetto di raffreddamento con rilancio alla rete fognaria nera esistente;

C.2. Eventuali fuoriuscite dalle valvole di sicurezza e le acque (additivate in glicole etilenico) derivanti dalle operazioni di manutenzioni straordinarie al motore, dovranno essere raccolte e smaltite come rifiuto, ai sensi della normativa vigente (prescrizione inserita anche in AIA);

C.3. Entro tre mesi dall'attivazione degli scarichi derivanti del nuovo impianto di cogenerazione, la ditta dovrà presentare le analisi di caratterizzazione delle sole acque reflue derivanti da tale impianto, che contengano almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, COD, BOD5 Solidi sospesi totali, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Piombo, Nichel, Rame, Zinco, Idrocarburi totali (prescrizione inserita anche in AIA);

C.4. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare a Hera, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che il nuovo impianto di scarico realizzato è attivo, corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni;

C.5. Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente ed al precedente parere Hera prot. n. 75376 del 21.08.2023;

D) Snam Rete Gas S.p.A:

D.1. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio;

E) Arpae - SSA (Servizio Sistemi Ambientali) - Unità radiazioni ionizzanti e non - Area Est:

E.1. Nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione - DPA) attorno alla cabina e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno;

F) Prescrizioni di carattere generale:

F.1. I lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione; dell'inizio e della fine lavori dovrà essere data comunicazione ad

Arpae e al Comune di Longiano;

- F.2. A collaudo effettuato la società dovrà darne comunicazione agli Enti interessati, i quali, ognuno per le proprie competenze, dovranno verificare che l'impianto sia stato realizzato in conformità al progetto presentato ed autorizzato, dandone comunicazione al SAC di Arpae;
- F.3. Eventuali varianti in corso d'opera o richiesta di proroghe dovranno essere preventivamente comunicate ad Arpae, valutate ed eventualmente autorizzate, così come, una volta realizzato l'impianto, per ogni richiesta di variazione o modifica che venga apportata al ciclo tecnologico e/o agli impianti;
- F.4. Dovrà essere predisposta ed inviata annualmente ad Arpae SAC, entro il mese di febbraio, una relazione contenente i dati di produzione annua di energia elettrica riferita all'anno precedente;
- F.5. Sono fatti salvi e rimangono in capo al proponente gli obblighi di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni (imposte produzione e consumi);
- F.6. L'Azienda dovrà ottemperare alle prescrizioni specifiche indicate in autorizzazione provvedendo a darne comunicazione agli Enti competenti;
- F.7. Prima dell'inizio lavori dovrà essere presentato deposito sismico ai sensi dell'articolo n. 13 della L.R. n. 19/2008;

6. **di specificare** che il presente atto dovrà essere conservato ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

7. **di precisare** in merito all'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** che:

- le parti dell'Allegato A - REV. 1 oggetto di modifica sono state evidenziate tramite la dicitura (modifica ottobre 2024) e scritte in colore rosso;
- la modifica di AIA, comunicata dalla MARTINI S.p.A. e presentata sul Portale IPPC-AIA in data 14.11.2023 (prot. n. PG/2023/194345 del 15.11.2023), ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-691 del 07.02.2024 rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
- il presente provvedimento dovrà conservato unitamente all'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-691 del 07.02.2024 ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

8. **di precisare** che eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere preventivamente comunicate ad Arpae, nonché al Comune di Longiano, nelle modalità previste dalla normativa vigente;

9. **di fare salvi:**

- i diritti di terzi;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;
- quanto altro previsto dalla normativa relativamente alla prevenzione incendi;
- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

10. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di

interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

11. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

12. **di dare atto** che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa e sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpa SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro i termini di legge ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

13. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta MARTINI S.p.A., al Servizio Territoriale di Arpa, al Servizio Sistemi Ambientali di Arpa, all'Azienda USL di Romagna - D.S.P. di Cesena, al Comune di Longiano, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, alla Provincia di Forlì-Cesena, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, ad E-Distribuzione S.p.A., ad HERA S.p.A., al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a FiberCop S.p.A., al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'Aeronautica Militare, al Comando Marittimo Nord (Ufficio Infrastrutture e Demanio), al Comando Militare Esercito Emilia-Romagna (SM - Ufficio Personale, Logistico, e Servizi Militari), ad ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco di Forlì-Cesena.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.